

Acque Bresciane

Servizio Idrico Integrato

Sede Amministrativa - Via XXV Aprile n. 18 – 25038 Rovato

Punto di contatto Ufficio Acquisti e Appalti:

e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it – pec: appalti@cert.acquebresciane.it

Officina

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Appalto Fornitura di Energia Elettrica per l'anno 2025
per le utenze alimentate in Bassa/Media tensione a
servizio degli impianti gestiti da Acque Bresciane S.r.l.**

N° GARA S.A. ID 5848 - CIG B2F9D512D4

SETTORI SPECIALI

**PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023
(Codice dei Contratti Pubblici o "Codice")**

Settembre 2024

INDICE

Premessa – Definizioni	3
Art. 1 – Oggetto dell’ Appalto	4
Art. 2 – “omissis”	4
Art. 3 – Durata del contratto e modifiche al contratto	5
Art. 4 – Importo dell’ Appalto - Corrispettivi.....	5
Art. 5 – Modalità di fatturazione e pagamenti	7
Art. 6 – Penali	9
Art. 7 – Attivazione della fornitura	9
Art. 8 - Gestione tecnica della fornitura e impegno di potenza	10
Art. 9 - Qualità della fornitura	10
Art. 10 – Gestione della connessione.....	11
Art. 11 – Documentazione di gara e di contratto	11
Art. 12 – Vicende riguardanti l’ Appaltatore.....	11
Art. 13 –Oneri e obblighi generali dell’ Appaltatore.....	11
Art. 14 – Oneri e obblighi specifici dell’ Appaltatore	12
Art. 15 – Criterio di aggiudicazione.....	12
Art. 16 – Responsabile del contratto della SA	12
Art. 17 – RA - Responsabile dell’ Appaltatore	12
Art. 18 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	13
Art. 19 – Subappalto.....	13
Art. 20 – Garanzia Definitiva	13
Art. 21 - Revisione prezzi	14
Art. 22 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	14
Art. 23 - Tracciabilità dei pagamenti	14
Art. 24 - Controlli e verifiche	15
Art. 25 – Recesso	15
Art. 26 - Termini per la stipula del contratto - Mancata sottoscrizione del contratto	15
Art. 27 - Risoluzione.....	15
Art. 28 – Impossibilità sopravvenuta	16
Art. 29 - Scioperi e cause di forza maggiore.....	16
Art. 30 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy	17
Art. 31 - Domicilio	17
Art. 32 - Comunicazioni.....	17
Art. 33 – Definizione delle controversie.....	17
Art. 34 - Conformità agli standard sociali	17

Premessa – Definizioni

- a) la società committente è Acque Bresciane S.r.l. (di seguito, “**Committente**” o “**AB**” o “**SA**”);
- b) l’appaltatore è la persona fisica o società o R.T.I. o Consorzio di Imprese che si impegna all’esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto (di seguito, l’“**Appaltatore**”);
- c) il responsabile dell’appaltatore è il soggetto delegato dall’Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto ed al coordinamento con la SA (di seguito, l’“**RA**”);
- d) il codice dei contratti pubblici è il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, il “**Codice**”);
- e) ARERA è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 N. 481 e s.m.i.;
- f) **Data di attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione dell’energia elettrica d parte dell’Appaltatore, di cui all’art. 7;
- g) **GSE**: è la società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/2004;
- h) **Perdite di rete** (c.d. perdite di rete standard): sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l’obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna A della Tabella 4 del TIS con i relativi aggiornamenti;
- i) **Distributore locale**: è l’esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione;
- j) **Fasce orarie**: fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 dell’Allegato A del TIV e nella deliberazione dell’ARERA n. 181/06 e s.m.i.;
- k) **PUN orario**: Prezzo unico nazionale (PUN) orario; Media dei prezzi zonal di MGP ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere - *Dal 1° Gennaio 2025 il PUN sarà obbligatoriamente sostituito, da parte del fornitore, con il Prezzo Zonale alla decorrenza prevista dall’ARERA;*
- l) Punto di prelievo: così come definito all’art. 1 del TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un Ente ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery);
- m) **TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione)**: è l’Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023”.
- n) **TIV (Testo Integrato Vendita)**: è l’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i. “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”.
- o) **TIS (Testo Integrato Settlement)**: è l’Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)”.

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la somministrazione di energia elettrica a servizio della Stazione Appaltante Acque Bresciane S.r.l. per un quantitativo stimato "annuale" di circa 85 GWh.

L'appalto non è suddiviso in lotti, in funzione della necessità per AB di garantire l'unicità della fornitura.

Nel corso del Contratto, la SA potrà estendere la fornitura ad altri punti di consegna e a altre utenze in funzione dello sviluppo e delle necessità della stessa, alle medesime condizioni economico contrattuali offerte in sede di gara.

I dati di consumo, sufficientemente consolidati, sono quelli dettagliati nell'Allegato A "Previsione consumi KWh 2024.xls" riferiti all'elenco dei POD (Allegato B "Anagrafica completa POD 2024.xls"), parte integrante al presente Capitolato.

L'Appaltatore non potrà subordinare – pena l'esclusione – l'accettazione della fornitura oggetto della presente gara e delle ulteriori forniture che verranno attivate nel corso del contratto al rilascio di garanzie (deposito cauzionale/fideiussione) da parte della SA per il corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento.

Per quanto attiene gli aspetti tecnici, contrattuali, normativi e operativi relativi alla fornitura di energia elettrica in regime di libero mercato si intendono valide le specifiche deliberazioni della ARERA.

Qualora nel corso del contratto l'ARERA emanasse provvedimenti tali da inserire nuove regole e/o modifiche a quelle esistenti, le parti formuleranno di comune accordo clausole modificative e/o integrative al contratto stipulato.

Tutte le forniture della SA sono da considerarsi adibite ad un servizio di pubblica utilità, pertanto devono considerarsi non disalimentabili.

Art. 2 – "omissis"

Art. 3 – Durata del contratto e modifiche al contratto

La durata del contratto è stimata in 12 (dodici) mesi, con decorrenza **dalle ore 00:00 del 01/01/2025** – compatibilmente con le tempistiche di aggiudicazione e di switch – **alle ore 24:00 del 31/12/2025**; il contratto si intenderà concluso al raggiungimento dell'importo contrattuale.

L'Affidamento cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto l'importo massimo determinato nel presente capitolato e nel contratto.

Non è prevista nessuna opzione di rinnovo.

È facoltà di AB procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Codice.

Il DEC provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente le motivazioni sul verbale di consegna della fornitura.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 c. 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di selezione di un nuovo contraente, la durata del contratto è prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico cui è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuto e solo su espressa richiesta della SA, a garantire la prosecuzione della fornitura ritenuta necessaria per garantire il servizio di gestore del Servizio Idrico Integrato e a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente.

Art. 4 – Importo dell'Appalto - Corrispettivi

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore complessivo stimato della procedura di gara calcolato sul consumo previsto dell'anno 2024, ammonta a **€ 24.000.000,00** (ventiquattro milioni/00), dato dalla somma dei seguenti importi (A + B):

A) IMPORTO A BASE DI GARA (12 mesi)	€ 20.000.000,00
B) IMPORTO MASSIMO DEL QUINTO D'OBBLIGO, in caso di variazioni in aumento	€ 4.000.000,00

L'importo dell'appalto si intende al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenze (pari a € 0,00 – zero/00).

L'importo dell'appalto è stato calcolato sulla base dei consumi in essere e delle previsioni considerate.

L'importo del contratto corrisponderà al valore nominale dell'importo posto a base di gara.

Il contratto è stipulato interamente "a misura".

4.1 Oneri derivanti da DUVRI

La presente procedura ha per oggetto mere forniture e pertanto non è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), in quanto non sussiste l'obbligo ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

E' comunque onere dell'Operatore Economico aggiudicatario elaborare e consegnare alla SA prima della stipula del contratto, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

4.2 Corrispettivi

In ciascuna ora "i" i prezzi applicati dall'Appaltatore nel mese "m" di fornitura sono calcolati sulla base della sommatoria:

- del Prezzo Unico Nazionale (**PUN***) orario come pubblicato dal Gestore dei Mercati Elettrici e, in assenza di pubblicazione, considerando i valori orari del PUN assunti nel Mercato del Giorno Prima (MGP) nelle ore "i" del mese "m"; (*****) *Dal 1° Gennaio 2025 il PUN sarà obbligatoriamente sostituito, da parte del fornitore, con il Prezzo Zonale alla decorrenza prevista dall'ARERA;*
- dello spread offerto dall'Appaltatore.

Lo spread, e quindi i prezzi applicati dall'Appaltatore sono comprensivi di:

- eventuali oneri relativi alle emissioni di CO₂ come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i.; pertanto nessuna maggiorazione di corrispettivo od oneri aggiuntivi potranno essere addebitati a Acque Bresciane a seguito di eventuali oneri subiti dall'Appaltatore derivanti dal mercato di compravendita dei certificati di emissione di CO₂;
- gli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'allegato A della Del. 111/06 e s.m.i. dell'ARERA (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto);
- l'onere di cui all'art. 34 della Del. 107/09 dell'ARERA e s.m.i.;
- gli oneri di trasporto sulle reti estere vigenti al momento della stipula del Contratto.

Oltre a quanto sopra riportato, saranno riconosciuti all'Appaltatore:

- i corrispettivi per i servizi di dispacciamento a carico dei clienti finali in base alla Del. 111/06 dell'ARERA e s.m.i.; qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere soggetti ad acconto, purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione utile, assumendo per essi un onere unitario (€/MWh) non superiore all'ultimo valore consuntivato da Terna;
- il Corrispettivo di reintegrazione salvaguardia provvisoria di cui all'art. 25 bis della Del. ARG/elt 107/09 e s.m.i.;
- la componente Disp (BT) per i soli casi previsti dalla normativa;
- gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione e di misura secondo quanto stabilito dal TIT, e gli oneri di sistema vigenti sul solo mercato libero, come stabilite trimestralmente dall'ARERA;
- le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

Oltre ai suddetti corrispettivi di fornitura, sono totalmente a carico della SA, che ne troverà esplicito riscontro in fattura, le perdite di rete, calcolate sulla base del TIS.

La SA, all'atto dell'attivazione del contratto di fornitura, s'impegna al rilascio in favore dell'Appaltatore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di energia elettrica di cui all'art 3,

comma 12 del D.Lgs. 79/99 “CIP6” e di capacità di interconnessione con l'estero che le Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura; questo, con riferimento alle sole assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. Acque Bresciane s'impegna altresì a cedere, senza onere aggiunto, all'Appaltatore, su richiesta di quest'ultimo ed in conformità alla normativa valida *pro tempore*, eventuali diritti su strumenti di copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo di capacità di trasporto (CCC) che le Autorità competenti dovessero allocare ai clienti finali. Il detto rilascio avverrà a condizione che l'Appaltatore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione e sulla base dei consumi dei Punti di Prelievo dichiarati da Acque Bresciane ed in conformità ai criteri ed alle prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei diritti d'importazione e dei diritti di cui all'art 3, comma 12 del D.Lgs. 79/99 - “CIP 6”, è da intendersi incluso nel corrispettivo della fornitura di cui al precedente comma 1.

Art. 5 – Modalità di fatturazione e pagamenti

5.1 Modalità di emissione delle fatture

La fatturazione avrà cadenza mensile e la fattura, disponendo delle letture dei misuratori, dovrà essere emessa entro e non oltre il 20° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Per le sole utenze con potenza disponibile maggiore ai 16,5 kW, qualora l'Appaltatore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.

Per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW, qualora il Distributore locale non provveda a comunicare i dati reali di consumo nei tempi previsti nelle disposizioni succitate l'Appaltatore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei consumi stimati.

Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, la fattura mensile, conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'ARERA, dovrà evidenziare dettagliatamente i consumi, le voci di costo e le tariffe applicate.

L'Appaltatore, su richiesta della SA, metterà a disposizione della stessa un servizio di fatturazione aggregata, che consentirà di gestire un minor numero di documenti contabili.

La fatturazione aggregata dovrà consentire di suddividere l'aggregazione delle fatture con l'indicazione dei capitoli di spesa: raggruppando le utenze in funzione delle esigenze di Acque Bresciane, l'Appaltatore emetterà mensilmente tante fatture quanti sono i raggruppamenti dichiarati dalla SA.

La fattura aggregata riporterà in dettaglio la fatturazione relativa a ciascun POD raggruppato.

Le fatture dell'Appaltatore verranno emesse in formato elettronico.

La SA e le società controllanti e/o controllate e/o partecipate si sono registrate sul sito dell'Agenzia delle Entrate (area “Fatture&Corrispettivi”), pertanto le fatture dovranno essere inviate con indicazione: **Codice Destinatario 0000000**.

Specifichiamo, inoltre, che le società Acque Bresciane S.r.l. e del Gruppo Cogeme rientrano nel regime di IVA in Split Payment; le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split, salvo i casi di applicazione specifici di ulteriori regimi fiscali previsti dalla normativa vigente, saranno rigettate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura corretta.

In particolare, si evidenzia che le fatture **dovranno obbligatoriamente** contenere, oltre ai dati necessari per legge, i seguenti dati se previsti nel capitolato e nei documenti allegati:

A. ORDINI DI ACQUISTO o ESTRATTO CONTO (in presenza di contratto)

- Il numero dell'ordine di acquisto o estratto conto : campo 2.1.2.2 <IdDocumento>
- Il codice CIG : campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>
- Il codice CUP (ove previsto): campo 2.1.2.6 <CodiceCUP>
- Il numero del S.A.L. o S.A.S. (ove previsto): campo 2.1.7.1 <RiferimentoFase>

B. DOCUMENTI DI TRASPORTO (se presente)

- Il numero dei documenti di trasporto (d.d.t.) : campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>
- Data dei documenti di trasporto (d.d.t.): campo 2.1.8.2 <DataDDT>

Una fattura non potrà fare riferimento a più di un numero CIG (codice identificativo gara)

Si richiede inoltre di allegare all'XML, qualora previsti:

- i ddt
- il certificato di pagamento
- ulteriori dettagli che riterrete necessari.

La mancanza dei dati obbligatori richiesti all'emissione della fattura potrebbe determinare un ritardo nei pagamenti non imputabile alla scrivente società e le sue controllate.

5.2 Report dati per registrazione automatica delle fatture

Entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l'Appaltatore si obbliga a produrre un report contenente l'elenco delle fatture emesse il mese precedente, atto a consentire la registrazione automatica delle stesse.

5.3 Rilevazione di errori o imprecisioni sulle fatture

Qualora la SA, nel controllo delle fatture emesse dall'Appaltatore, rilevi errori o imprecisioni (*), contesterà per iscritto tali irregolarità all'Appaltatore e sospenderà i termini di pagamento della medesima fattura.

La nuova data di scadenza della fattura verrà espressa con la nota di conferma della correttezza della fattura o, nel caso di rettifica, con la nota relativa all'accettazione del reclamo.

(*) A titolo esemplificativo e non esaustivo, per errori e imprecisioni si intendono:

- a) applicazione IVA diversa da quella richiesta;
- b) per fatture emesse a fronte di lettura effettiva dei misuratori:
 - consumi impossibili da realizzare in funzione della potenza installata e del tempo di riferimento;
- c) per fatture emesse a fronte di letture stimate.

5.4 Modalità di pagamento

Le fatture verranno pagate **con BB a 30 gg d.f.**; nel caso in cui il giorno di scadenza della fattura fosse festivo, il pagamento verrà posticipato al primo giorno feriale seguente.

Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro la fine del terzo mese successivo alla cessazione della fornitura.

Qualora le fatture non siano accompagnate dal Report di cui al punto 5.2) del presente Capitolato, la SA non provvederà alla liquidazione delle stesse ed avviserà l'Appaltatore tramite il RA (soggetto delegato dall'Appaltatore alla corretta esecuzione del contratto e al coordinamento con la SA).

La scadenza del pagamento sarà calcolata dalla data di ricezione del Report. Non verranno applicati gli eventuali interessi di mora per pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza della fattura qualora non sia stato fornito il Report nei tempi previsti.

Tutte le altre fatturazioni emesse dal Distributore, relative per esempio a lavori per posa nuove forniture, spostamenti, volture, verifiche gruppi di misura, ecc, saranno fatturate separatamente con specifici documenti.

La SA avrà diritto a sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'inosservanza delle norme di legge e delle clausole contrattuali.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della SA, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio.

Art. 6 – Penali

Per l'omissione della fatturazione mensile o del report di cui al precedente punto 5.2) la SA applicherà una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni mese di emissione non conforme, fermo restando che la liquidazione delle fatture potrà avvenire solo nel caso in cui il report emesso sia conforme a quello previsto dalla SA e idoneo alla verifica della fatturazione.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP o DEC, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5(cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

In mancanza di risposta entro il predetto termine l'Appaltatore dovrà in ogni caso attivarsi per assicurare un ripristino immediato delle corrette condizioni di fornitura, rimuovendo le cause che hanno determinato la situazione di non conformità e la SA potrà applicare la penale corrispondente fatturando all'Appaltatore l'importo previsto mediante emissione di Nota di Debito con tempi di pagamenti di 30 (trenta) giorni.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della SA in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura e di affidarla ad altro Appaltatore, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite la SA avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire la fornitura ad altro fornitore con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare dalla SA per l'inesatto adempimento dell'Appalto.

Art. 7 – Attivazione della fornitura

La SA si impegna a rilasciare all'Appaltatore, contestualmente alla stipula del contratto, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di spacciamento ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a fornire l'energia elettrica dalla data di attivazione, ossia dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di Ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla Ricezione dell'Ordinativo in caso di Ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti.

Qualora, alla data di attivazione della fornitura, la SA non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili all'Appaltatore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità e l'Appaltatore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Ente ed assistendolo, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Per effetto di detti Ordinativi, l'Appaltatore sarà obbligato a dar seguito alla fornitura richiesta per tutto il periodo contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo assorbito a consuntivo fosse inferiore al volume energetico presunto indicato nell'Ordinativo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.

Qualora alla data di attivazione della fornitura, per cause non imputabili all'Appaltatore, la SA non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità e l'Appaltatore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente per iscritto (tramite pec) la SA ed assistendo le stessa, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Qualora l'Appaltatore venga a conoscenza che per cause imputabili alla SA, o forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, l'Appaltatore si impegna a darne tempestiva comunicazione alla SA per iscritto (tramite pec).

Una volta che sia possibile dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, l'Appaltatore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali pari alla maggiorazione di costo sostenuto dalla SA.

Art. 8 - Gestione tecnica della fornitura e impegno di potenza

Le fasce orarie F1, F2 ed F3, potranno variare in corso di fornitura solo in conformità con eventuali modifiche introdotte dall'ARERA.

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza e di energia, si rimanda al TIT.

Il Distributore operante su ciascun sito di prelievo è responsabile della misura sia dell'energia sia della potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e con le tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA.

Resta inteso ad ogni modo che l'Appaltatore è responsabile della gestione delle misure e del rapporto con i Distributori rilevanti.

L'appaltatore si impegna comunque a fornire alla SA, a titolo gratuito, assistenza, connessa con eventuali pretese avanzate dal medesimo, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata.

L'energia elettrica fornita dall'Appaltatore non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente.

La SA non è tenuta a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. L'Appaltatore si obbliga ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall'ARERA.

La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 - Qualità della fornitura

L'Appaltatore dovrà fornire l'energia elettrica consumata dai singoli POD della SA, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura.

L'Appaltatore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica è disciplinata dalla Del.333/07 dell'ARERA e s.m.i. I parametri di qualità tecnica, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono garantiti dal Distributore nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA.

L'Appaltatore è responsabile della gestione fisica dei punti di prelievo su mandato del Committente, con tutto quello che essa comporta in particolar modo il rapporto con Terna, con i Distributori di riferimento e con l'Agenzia delle Dogane.

L'Appaltatore, per conto della SA, agirà usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, qualora legate a cause di rete o su richiesta del Distributore, non danno luogo a risoluzione del contratto di fornitura, né al risarcimento del danno da parte dell'Appaltatore alla SA.

Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile all'Appaltatore, quest'ultimo si accollerà il maggior onere che la SA sosterrà per il funzionamento degli impianti.

Art. 10 – Gestione della connessione

L'Appaltatore si impegna a fornire alla SA, a titolo gratuito, assistenza in merito allo scambio di informazioni con il Distributore per la richiesta di adeguamenti tecnico- impiantistici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'adeguamento delle potenze disponibili, l'avvio di nuove connessioni e la verifica/adeguamento delle apparecchiature di misura).

Ai fini del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore si obbliga, per le attività legate alla connessione, a fatturare i relativi corrispettivi con specifico documento contabile, diverso dalla fattura per la fornitura di energia elettrica.

I rapporti della SA con i Gestori di Rete Locale saranno tenuti, come previsto dalla vigente normativa, dall'Appaltatore.

Art. 11 – Documentazione di gara e di contratto

L'appalto è regolato dai documenti di gara elencati nel Disciplinare di Gara.

Art. 12 – Vicende riguardanti l'Appaltatore

Il concorrente dichiara – se del caso - in sede di gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 c. 4 e 5 del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 c. 1 lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In caso di una delle condizioni di cui all'articolo 124, comma 1, del Codice, la SA potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dall'art. 124 del Codice.

Art. 13 –Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice in materia di risoluzione contrattuale, l'Appaltatore si assume ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati dal proprio personale nell'esecuzione delle prestazioni, a persone e cose, sia di proprietà della SA che di terzi.

L'Appaltatore si farà carico di eventuali responsabilità da fatto illecito o voci di danno determinate dal comportamento e/o negligenza ed imperizia del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili nell'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti alle prestazioni e la legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente un trattamento giuridico, normativo ed assistenziale non inferiore al vigente contratto di lavoro di categoria e tutti gli aggiornamenti intervenuti, compresi gli accordi integrativi previsti a livello territoriale.

Art. 14 – Oneri e obblighi specifici dell'Appaltatore

Oltre a quanto previsto all'articolo che precede, l'Appaltatore è onerato a sostenere:

- tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti l'appalto, I.V.A. esclusa.

Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore si obbliga altresì nei confronti di Acque Bresciane:

- a) all'indicazione un proprio referente aziendale (RA "Rappresentante dell'Appaltatore" di cui all'art. 17);
- b) a fornire la visualizzazione delle fatture tramite apposito portale web;
- c) a dettagliare i costi ovvero tutte le componenti costituenti il Prezzo;
- d) ad emettere il Report di fatturazione come da art. 5.2);
- e) **a garantire per tutta la durata dell'appalto la trasmissione dei dati secondo il tracciato "Allegato C) Template importazione fatture" in formato .csv ai fini della possibilità di implementare il sistema gestionale in uso alla SA;**
- f) **a garantire per tutta la durata dell'appalto e con frequenza mensile, rispetto al mese di consumo precedente, la trasmissione delle curve orarie dei POD dotati di un contatore per il quale è definito il trattamento orario;**
- g) ad estendere i prezzi contrattuali offerti in sede di gara ad eventuali nuove utenze attivate dalla SA nel corso del contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni, fino ad un massimo del 20% dell'importo di contratto (quinto d'obbligo).

Art. 15 – Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **minor prezzo**; si rinvia al bando di gara e al Disciplinare di Gara.

Art. 16 – Responsabile del contratto della SA

Il Responsabile del contratto curerà i rapporti con l'Appaltatore o con il RA e provvederà alla vigilanza, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla SA. Assicurerà, inoltre, la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificherà che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità alle condizioni contrattuali.

Il Responsabile del contratto accerterà la data di effettivo inizio dell'Appalto e ogni altro termine di svolgimento dello stesso.

Art. 17 – RA - Responsabile dell'Appaltatore

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, notificherà il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, Responsabile dell'Appaltatore (di seguito solo Responsabile o RA), al quale competerà la responsabilità della conduzione della fornitura nonché la responsabilità delle comunicazioni con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Responsabile, munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ed essere munito dei necessari poteri per la gestione della fornitura e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore.

In caso di impedimento del Responsabile, l'Appaltatore sarà tenuto a nominare un suo sostituto.

Il Responsabile darà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione della fornitura e controllerà la corrispondenza rispetto a quanto prescritto dal presente capitolato adottando ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

In caso di comprovata inidoneità del RA, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, lo stesso dovrà essere sostituito entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni.

Art. 18 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 119 del Codice è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, dell'allegato II.14 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente all'autorizzazione al pagamento sottoscritta dal RUP.

Art. 19 – Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, e ciò per garantire la continuità di servizio di pubblica utilità reso dal Committente e per assicurare il funzionamento continuo degli impianti.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

La SA NON provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 20 – Garanzia Definitiva

Entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'articolo 117 del Codice, una garanzia fideiussoria o una cauzione in favore di AB pari al 10% dell'importo aggiudicato e costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice.

L'importo è ridotto ai sensi dell'articolo 106 c. 8 del Codice.

La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione o polizza fideiussoria rilasciato/a da un'impresa bancaria/intermediario finanziario o impresa di assicurazione, conforme allo Schema tipo 1.2/Scheda tecnica 1.2 – oppure – Schema tipo 1.2.1/Scheda tecnica 1.2.1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/09/2022, n. 193 (pubblicato sulla G.U. del 14/12/2022 n. 291).

La garanzia è presentata alla SA prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta

del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato; lo svincolo automatico e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 117, comma 13, del Codice.

Art. 21 - Revisione prezzi

Nell'appalto non è prevista una clausola di revisione dei prezzi poiché i corrispettivi previsti per la fornitura di energia elettrica sono per loro natura già basati su meccanismi di indicizzazione dei prezzi, in linea con la normativa di riferimento.

Art. 22 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti aggiuntivi o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC, acquisito d'ufficio dalla SA.

Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni.

In caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la SA contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 23 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore nonché i subappaltatori, sono tenuti a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la SA sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP (ove esistente).

Si rinvia in ogni caso alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 24 - Controlli e verifiche

La SA potrà, a propria discrezione, nel corso di esecuzione del contratto:

- eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
- esaminare l'andamento dell'appalto al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti nel contratto;
- eseguire controlli e verifiche al fine dell'accertamento della regolarità delle prestazioni.

L'Appaltatore dovrà collaborare con la SA al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.

La SA, tramite i propri incaricati, redigerà appositi verbali di accertamento/ordini di servizio nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con l'Appaltatore che controfirmerà il verbale/ordine di servizio apponendo eventuali osservazioni.

Art. 25 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs 6/09/2011, n. 159, la SA ai sensi dell'art. 123 del Codice può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto con preavviso all'Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni, in aderenza al dettato normativo sopra richiamato.

Art. 26 - Termini per la stipula del contratto - Mancata sottoscrizione del contratto

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o qualora l'istanza di verifica della documentazione richiesta presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine. Potranno altresì concordarsi ipotesi di differimento espressamente concordate con l'Appaltatore.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per fatto imputabile alla SA, l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla SA, chiedere lo scioglimento da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Qualora sia intervenuta la consegna della fornitura in via d'urgenza, e se effettivamente si è dato avvio all'esecuzione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del DEC.

Il Contratto è stipulato per iscritto mediante scrittura privata o altra forma in uso presso la SA.

Qualora l'Appaltatore non si presenti alla data indicata per la sottoscrizione del contratto o su richiesta della SA non sottoscriva il contratto, tramite corrispondenza PEC, la SA potrà stabilire un nuovo termine per consentire all'Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla formalizzazione.

Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, la SA potrà revocare l'affidamento incamerando la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di procedere all'affidamento ad altra impresa.

Art. 27 - Risoluzione

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni che gli verranno assegnate nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che le prestazioni possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 codice civile, la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto, i seguenti casi relativi a:

- a) l'Appaltatore risulti carente dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- b) mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la presa in consegna dello stesso;
- c) mutamenti nella situazione finanziaria dell'Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- d) frode, grave negligenza, manifesta incapacità o grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali nell'esecuzione nel contratto;
- e) violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.acquebresciane.it);
- f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) subappalto non autorizzato;
- h) cessione, anche parziale, del contratto;
- i) verificarsi delle condizioni previste al precedente **art. 6) Penali e art. 28) Impossibilità sopravvenuta**;
- j) sospensione/revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'Appalto;
- k) quando l'Appaltatore provochi direttamente o indirettamente un danno economico alla SA e si renda responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio d'immagine alla SA;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- m) violazione della clausola di riservatezza, di cui all'**art. 30)** del presente Capitolato;
- n) violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

In ipotesi di assoggettamento dell'esecutore designato a procedure di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento si rinvia alla disciplina dell'art. 124 del Codice.

Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

Sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidata a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione della fornitura eseguita nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 28 – Impossibilità sopravvenuta

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, per atto o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità dell'Appaltatore, non fosse possibile o venisse meno la possibilità per l'Appaltatore di assolvere (per atti stabiliti dalle Autorità competenti), totalmente o parzialmente, agli obblighi di fornitura, l'Appaltatore, fatta salva la disponibilità ad operare per superare le condizioni ostative intervenute, ne darà tempestiva comunicazione alla SA a mezzo PEC.

Se l'impossibilità sopravvenuta attiene all'intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione dell'Appaltatore il contratto si intenderà risolto.

Art. 29 - Scioperi e cause di forza maggiore

Qualora si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'esecuzione della fornitura, i corrispettivi relativi alle forniture non prestate non potranno essere fatturati.

L'Appaltatore è tenuto a dare preventiva comunicazione alla SA, nonché a garantire una fornitura di emergenza.

Art. 30 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy

L'Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto o che gli vengano messe a disposizione dalla SA. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del Contratto e per i cinque anni successivi alla sua conclusione.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dalla SA.

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, amministratori/soci/dipendenti/collaboratori dell'Appaltatore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalla Committenza e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto all'informativa privacy.

Art. 31 - Domicilio

Il domicilio dell'Appaltatore si intende fissato, in mancanza di espressa dichiarazione, nel luogo dove l'Appaltatore ha la sede legale della propria impresa e al quale verranno inviate ogni comunicazione e/o notifica relative al contratto.

Art. 32 - Comunicazioni

Le comunicazioni della SA, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante PEC indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara, OVVERO mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

Le comunicazioni alla SA da parte dell'Appaltatore sono inviate in VIA PRIORITARIA utilizzando la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata DigitalPA (l'Appaltatore potrà accedere con le proprie credenziali al link <https://acquebresciane.acquistitelematici.it/>), OVVERO all'indirizzo pec appalti@cert.acquebresciane.it, OVVERO mediante consegna diretta all'ufficio Acquisti e Appalti o se del caso al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.

Art. 33 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie tra la SA e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Brescia previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 211 e ss. del Codice dei Contratti.

Art. 34 - Conformità agli standard sociali

L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «D» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.


I materiali, le pose e i servizi/prestazioni oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della SA, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

- b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate;
- f) Per le finalità di monitoraggio di cui al comma sopra la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;
- g) la violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo comporta l'applicazione della penale (nella misura pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale) con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

Acque Bresciane S.r.l.
Il Direttore Generale e
Responsabile Unico del Progetto
(dott. Paolo Saurgnani)



Allegati:

- A "Previsione consumi KWh 2024.xls"
- B "Anagrafica completa POD 2024.xls"
- C "Template importazione fatture"
- D "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012"

Allegato «D»	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012
---------------------	---

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa i.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
 - *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.*
 - *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
 - *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.*
- Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro